



D) ATTI DIRIGENZIALI

Regione Lombardia

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 22 febbraio 2019 - n. 2281 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Lombardia. Terzo bando operazione 6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche» - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DI U.O. SVILUPPO.

INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visti i reaolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (GUCE L 352 del 24 dicembre 2013);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia modificata dalla Decisione di esecuzione C(2018)5830 del 30 agosto 2018 che approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 21 agosto 2018;

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2017) 2549 del 12 aprile 2017 notificata allo Stato italiano il 17 aprile 2017, comunicata in Giunta in data 4 maggio 2017;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 «Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;

Preso atto che la misura 6, sottomisura 6.4, operazione 6.4.01, rientra tra quelle del PSR 2014/20, approvato con la citata d.g.r. n. 3895/2015;

Considerato che le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni attuative sono concesse ed erogate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
- attesti di non rientrare tra le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attesti la loro posizione in merito alla definizione di impresa unica di cui all'art. 2 «definizioni» par. 2 del Regolamento (UE) 1407/2013;

Ritenuto di demandare:

- al dirigente pro tempore della UO Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio gli adempimenti in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 Registrazione degli aiuti individuali e art. 14 «Verifiche relative agli aiuti de minimis»;
- all'Organismo Pagatore Regionale gli adempimenti relativi ai controlli degli aiuti illegali secondo le modalità indicate all'art. 15 «verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero»;

Precisato che:

- non sono concessi contributi ad imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non sono erogati contributi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589;

Rilevata la necessità dei potenziali beneficiari della suddetta operazione, di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano l'accesso ai contributi, i termini di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure amministrative per la gestione delle domande stesse, attraverso specifiche disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2014



 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 5.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Considerato inoltre che, qualora il contributo totale delle domande superi la dotazione finanziaria di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di operazione fatte salve le disponibilità finanziarie;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016, n. 4842 del 3 maggio 2017, n. 2944 del 2 marzo 2018, n. 9774 del 05 luglio 2018 e, da ultimo, con decreto n. 13415 del 21 settembre 2018;

Vista la comunicazione del 1° febbraio 2019 ricevuta via e-mail dalla Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Acquisito nella seduta del 5 febbraio 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 e decreto del 17 luglio 2017 n. 8713 del Segretario Generale «Individuazione dei componenti del comitato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai sensi della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017»;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, comunicato via e-mail in data 12 febbraio 2019;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

- 1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al terzo bando dell'operazione 6.4.01 «Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche» del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;
- 2. che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse ed erogate ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo);
- 3. di provvedere agli adempimenti in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 Registrazione degli aiuti individuali e art. 14 «Verifiche relative agli aiuti de minimis»;
- 4. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale gli adempimenti relativi ai controlli degli aiuti illegali secondo le modalità indicate all' art. 15 «Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero»;
- 5. che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 5.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale. Qualora il contributo totale delle domande superi la dotazione finanziaria di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di operazione fatte salve le disponibilità finanziarie:
- 6. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- 7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR;

8. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, agli Uffici Territoriali Regionale e alla Provincia di Sondrio l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

> Il dirigente Lucia Silvestri

____.

ALLEGATO A













FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"

SOTTOMISURA 6.4 "Sostegno a investimenti nelle creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole"

OPERAZIONE 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

INDICE

PARTE I "DOMANDA"

- 1. FINALITÀ E OBIETTIVI
- 2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI
- 4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE
 - 5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI
- 7. DOTAZIONE FINANZIARIA
- **8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO**
 - 8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
 - 8.3 SPESA AMMISSIBILE
- 9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
- **10. CRITERI DI VALUTAZIONE**
 - 10.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE
- 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 12.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA 12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- 13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
- 14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 15. Pubblicazione, informazioni e contatti
- **16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 17. PROROGHE
- **18. VARIANTI**
 - 18. 1. DEFINIZIONE DI VARIANTE
 - 18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE
- 18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE
 - 18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE
- 19. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
 - 19.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO 19.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO
- 20. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione



- 20.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO
- 20.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
- 20.3 EROGAZIONE DEL SALDO
- 21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
- 22. CONTROLLO IN LOCO
- **25. CONTROLLI EX POST**
- **26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**
- 27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA
- 28. IMPEGNI
- **28.1 IMPEGNI ESSENZIALI**
 - 28.2 IMPEGNI ACCESSORI
- 29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE e circostanze eccezionali
- **30. ERRORI PALESI**
- 31. RINUNCIA
- 32. Monitoraggio dei risultati
- 33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
- 34. SANZIONI
- **35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- **36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'

PARTE I "DOMANDA"

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione, sostenendo la multifunzionalità dell'azienda agricola nonché la diversificazione dei servizi offerti, contribuisce a migliorare, anche attraverso investimenti innovativi, le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e ad incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato stesso.

Il sostegno all'introduzione e allo sviluppo delle attività agrituristiche accompagnerà le imprese agricole nel percorso di diversificazione, ponendo particolare attenzione alle attività che sfruttano le potenzialità territoriali e rispondono alle esigenze espresse dai mercati e dai consumatori, sempre più orientati verso nuovi servizi (attività sociali, didattiche e ricreativo/culturali, laboratori ricreativi e di animazione sociale, attività assistite con animali).

2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i seguenti soggetti:

- a) impresa agricola individuale,
- b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.

4. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda di contributo devono:

- 1. essere in possesso dell'attestato della qualifica di IAP¹, anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente
- 2. essere in possesso del certificato di connessione in corso di validità ed aggiornato relativamente al servizio ed al fabbricato oggetto di richiesta di finanziamento.

5. INTERVENTI E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Al fine di garantire una significativa concentrazione delle risorse nelle aree C e D della zonizzazione prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, verranno finanziate in maniera prioritaria le domande che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:

- 1. La superficie agricola utilizzata (SAU) in Regione Lombardia dell'azienda condotta dall'impresa o dalla società ricade per oltre il 50% nei territori delle aree C e D;
- 2. L'investimento è realizzato nella sua interezza nelle aree C e D.

Qualora i due criteri sopra citati non fossero contemporaneamente soddisfatti, la domanda è attribuita alle aree A e B. Le domande che rientrano nella aree A e B saranno finanziate solo dopo avere assicurato il finanziamento delle domande ricadenti in area C e D.

5.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi sono ammissibili solo se aventi effetti sul territorio della Regione Lombardia.

Sono ammissibili gli interventi dell'elenco sottostante che sono commisurati e coerenti rispetto all'attività agrituristica prevista dal certificato di connessione.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo² e interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 lettera b) del D.P.R 380/2001 di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico;

 $^{^{\}rm 1}\,$ Art.2 del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

² Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.



- realizzazione di volumi tecnici³, ampliamento e adeguamento di servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da utilizzare esclusivamente per l'attività agrituristica;
- 3. predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per l'agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;
- 4. realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici, compreso il loro allestimento (es. cartelli, panchine, ecc.).

5.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative non sono ammissibili a contributo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non sono ammissibili:

- 1. nuova costruzione di fabbricati;
- 2. acquisto di terreni e fabbricati;
- 3. investimenti realizzabili con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- 4. opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 lettera b) del D.P.R 380/2001;
- 5. interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- 6. Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)
- 7. ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- 8. Investimenti per impianti di riscaldamento (caldaie a legna e cippato) ai sensi della dgr 449/2018 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA)"
- 9. conversione di fabbricati agricoli o porzione di essi finanziati con la misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 in fabbricati ad uso agrituristico;
- 10. costruzione di scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione e tutti gli interventi non direttamente connessi all'attività agrituristica;
- 11. interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati e impianti utilizzati per l'attività agrituristica in combinazione con altre attività aziendali. Non sono ammissibili le opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (tetto, caldaie, altri impianti generici);
- 12. interventi relativi ad attività non previste nel certificato di connessione.

5.3 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

- 1) per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa, dal:
 - a) committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) direttore dei Lavori al Comune, negli altri casi;
 - c) tramite la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune;
- 2) per l'acquisto degli impianti, la data del documento di trasporto.

³ Volume tecnico: volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 175, del 21 gennaio 2015 Urbanistica.

6. COSA VIENE FINANZIATO

6.1 SPESE PER LE OPERE

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli interventi di cui al punto 5.1 L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.2 SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le spese comprendono:

- 1. la progettazione degli interventi proposti;
- 2. la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Le spese devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese:

- possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché inerenti la predisposizione del progetto e comunque devono essere sostenute dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURL;
- sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammissibile relativa
 agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Le percentuali massime delle spese generali non sono calcolate a scaglioni di spesa.

Opere

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali
Fino a 100.000,00	8,00 %
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00 %
Da 250.000,01 a 500.000,00	4,00 %
Oltre 500.000,00	3,00 %

Impianti

Importo spesa ammissibile, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali
Fino a 100.000,00	3,00 %
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00 %
Oltre 500.000,00	1,00 %

Le spese devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

6.3 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del decreto n. 6354 del 5 luglio 2016, sono ammissibili fino ad un importo massimo di **200** € e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

6.4 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale. L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.



7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a disposizione per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a 5.000.000,00 €. Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 13.3. In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Nell'ambito di tale dotazione, in relazione a quanto previsto nel capitolo 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, è garantita una riserva fino alla concorrenza di € 200.000 per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale lombarda ricadente nelle seguenti aree interne:

- Alta Valtellina: Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
- Valchiavenna: Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;
- Appennino Lombardo Alto Oltrepò Pavese: Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello;
- Alto Lago di Como e Valli del Lario: Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Vendrogno, Valvarrone.

8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto è concesso secondo la tipologia del contributo in conto capitale.

8.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, considerata spesa non ammissibile, è il seguente:

	Localizzazione della totalità degli interventi oggetto di contributo (opere e impianti)		
Tipo di impresa o di società richiedente	Zone non svantaggiate	Zone svantaggiate di montagna (di cui all'Allegato B del PSR 2014/20)	
Condotta da agricoltore che non ha beneficiato del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013	35%	45%	
Condotta da giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 precedentemente alla presentazione della domanda*	45%	55%	

^{*}Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di cui al presente bando, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Il contributo non potrà comunque essere superiore a 200.000 € per impresa unica conformemente al regolamento "de minimis" (Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013).

Tale regime prevede che possano essere concessi contributi pubblici in regime "de minimis" fino ad un massimo di 200.000 € nel periodo considerato, cioè l'esercizio finanziario in cui l'azienda riceve la concessione del contributo, ossia la data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da una impresa si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis" (Vedasi allegato 5).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ai sensi della Legge 234/2012 art. 52 e al DM 115/2017 l'importo richiesto sul presente bando e i dati anagrafici dei beneficiari, prima della conclusione dell'istruttoria, sono conferiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Tale inserimento è funzionale alla verifica dei dati dichiarati dall'azienda nell'autocertificazione ex DPR 445/2000 per quanto riguarda l'importo totale degli aiuti "de minimis" percepiti.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che l'impresa garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

8.3 SPESA AMMISSIBILE

La spesa minima ammissibile è pari a 20.000 € per le domande classificate nelle aree C e D ed a 40.000 € per le domande classificate nelle aree A e B.

9. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione e darne comunicazione al Responsabile di Operazione.

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. E' quindi vietato richiedere tali agevolazioni per gli interventi finanziati.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 5. L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica;
- localizzazione dell'intervento;
- caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

10.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Codice	Elementi di valutazione	Punteggio max	Non cumulabilità
Requisiti	qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica	70	
1	Investimenti su fabbricati aziendali identificati nel certificato di connessione	30	
1.1	Aziende che non hanno percepito finanziamenti per l'agriturismo (misura 311A) nella programmazione 2007 - 2013	14	
1.2	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 50 anni	8	con 1.3
1.3	Interventi su fabbricati esistenti da almeno 10 anni	6	con 1.2



1.4	Intervento di recupero del fabbricato da utilizzare ai fini agrituristici che contempli più del 70% della spesa ammissibile in opere edili	5	
1.5	Azienda agricola con almeno 3 ettari di SAU (aree C e D) in Regione Lombardia	3	con 1.6
1.6	Azienda agricola con almeno 30 ettari di SAU (altre aree) in Regione Lombardia	2	con 1.5
2	Modalità organizzative e servizi innovativi	18	
2.1	Investimenti finalizzati esclusivamente per servizi di attività sociale erogativa ai sensi della L.R. 35/17	9	
2.2	Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei servizi agrituristici differenti	6	con 2.3
2.3	Agriturismi che aderiscono a sistemi di rete d'impresa agricola per la condivisione dei soli prodotti aziendali	4	con 2.2
2.4	Risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell'acqua del rubinetto o uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo	2	
2.5	Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati da materie e fonti rinnovabili)	1	
3	Investimenti per servizi aggiuntivi rispetto a quelli già in essere (per le aziende che svolgono già attività agrituristica)	12	
3.1	Servizio di fattoria sociale	6	
3.2	Servizio di alloggio agrituristico/agricampeggio	4	
3.3	Altri servizi agrituristici	2	
4	Investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale	10	
4.1	Investimenti per impianti di produzione di energia da FER (es. fotovoltaico, idroelettrico, eolico, ecc.)	4	
4.2	Investimenti per impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda (impianti a, pannelli solari, pompa geotermica ecc.)	3	
4.3	Investimenti per impianti volti al risparmio idrico nella progettazione in caso di ristrutturazione e/o valorizzazione dell'acqua del rubinetto o uso sostenibile dell'acqua (adozione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche) o impianto di fitodepurazione per acque nere provenienti dall'agriturismo	2	
4.4	Utilizzo di elementi verdi con funzioni bio-climatiche (tetti e facciate verdi con contributo al comportamento climatico del sistema edilizio) e con funzioni di schermatura a rumore, inquinanti atmosferici o utilizzo di materiali ecocompatibili certificati (provenienti da materiali riciclati/recuperati, da materie e fonti rinnovabili)	1	
5	Localizzazione dell'intervento	20	
J	Localizzazione dell'intervento	20	
5.1	Aree svantaggiate di montagna	20	con 5.2
			con 5.2
5.1	Aree svantaggiate di montagna Aree protette (parchi naturali o riserva naturali, parchi regionali e nazionali) e aree	20	
5.1 5.2	Aree svantaggiate di montagna Aree protette (parchi naturali o riserva naturali, parchi regionali e nazionali) e aree Natura 2000 Caratteristiche del richiedente e dell'azienda Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno dell'Operazione 6.1.01	20 11	
5.1 5.2 6	Aree svantaggiate di montagna Aree protette (parchi naturali o riserva naturali, parchi regionali e nazionali) e aree Natura 2000 Caratteristiche del richiedente e dell'azienda Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che ha beneficiato del sostegno	20 11 10	con 5.1

Azienda in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000 (oltre 50% SAU in Regione Lombardia)	3	con 6.3
Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.	3	con 6.6
Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS) e/o di marchio Ecolabel turistico	3	con 6.5
	100	
	naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000 (oltre 50% SAU in Regione Lombardia) Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i. Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS)	naturale, Monumento naturale) e aree Natura 2000 (oltre 50% SAU in Regione Lombardia) Azienda biologica certificata ai sensi del Reg. CE 834/2007 e s.m.i. Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (ISO14001, EMAS) e/o di marchio Ecolabel turistico

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a 10 punti, assegnati nell'ambito della categoria "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti".

A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Operazione, individuato con decreto n. 13415 del 21 settembre 2018 dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative.

Se il richiedente ha già beneficiario di un contributo nell'ambito dell'operazione 6.4.01, potrà presentare una nuova domanda solo se ha già concluso gli interventi finanziati sui bandi precedenti e presentato domanda di saldo. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

12.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata dal 15 aprile 2019 alle ore 12.00 del 3 giugno 2019.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, da parte della Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

12.2 A CHI INOLTRARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è realizzato l'intervento.

12.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SisCo) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato completo di indirizzo PEC, codice IBAN e Partita Iva.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, previa delega, dei CAA e di professionisti del comparto agricolo registrati in SisCo e iscritti all'albo Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari e Veterinari.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "elDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento allegato, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi



(CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro le ore 12.00 del 3 giugno 2019.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SisCo, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema SisCo entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

12.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente alla propria domanda deve allegare in formato non modificabile, firmato digitalmente da chi emette il documento, con estensione .p7m o .pdf, la seguente documentazione:

- A) Relazione tecnica (allegato 1) che illustra:
 - gli investimenti richiesti e la loro correlazione con le attività previste nel certificato di connessione;
 - gli elementi qualitativi richiesti in relazione ai criteri di valutazione indicati nel precedente paragrafo 10.1, corredati, se necessario, dei documenti occorrenti alla verifica (ad esempio, documentazione comprovante l'adesione ad una rete d'imprese);
- B) **Progetto delle opere edili,** a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti;
- C) Computo metrico analitico estimativo delle opere edili, redatto a cura del progettista di cui alla precedente lettera B, utilizzando i codici e i prezzi unitari del prezziario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o, in alternativa, il prezziario regionale delle Opere Pubbliche entrambi abbattuti del 20% o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, indicando l'anno di riferimento; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezziario della CCIAA della provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezziario della CCIAA della Provincia di Milano. Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezziari, in alternativa ai preventivi di cui alla successiva lettera E), può essere effettuata l'analisi dei prezzi; o prezzari ufficiali più dettagliati;
- D) Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso:
 - al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente; Serie Ordinaria n. 48 - Sabato 01 dicembre 2018 – 106 – Bollettino Ufficiale
 - al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo.

- 234 -



Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis I. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

- 1) presentare la SCIA all'Ente territoriale competente;
- 2) trasmettere copia della SCIA, con ricevuta del medesimo Ente, all'Amministrazione competente.

Qualora la suddetta SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro i 15 giorni precedenti il termine per l'invio alla regione dei verbali di istruttoria delle domande comprensivi di riesame indicato al paragrafo 36, deve presentare la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso;

Il titolo abilitativo dovrà avere data successiva a quella del rilascio del certificato di cui al paragrafo 4 punto 2).

E) Preventivi di spesa:

- per acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle
 voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla precedente lettera C), tre preventivi di spesa, unitamente a una
 nota contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo. La scelta non
 deve essere giustificata se considerato il preventivo con il prezzo più basso;
- per acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture
 preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un preventivo,
 unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla precedente lettera B), che attesti l'impossibilità di
 individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una
 specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti fra di loro;
- · comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
- F) Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari". In alternativa, copia della richiesta di autorizzazione inviata al proprietario: in questo caso l'autorizzazione deve essere trasmessa prima della conclusione dell'istruttoria, pena la non ammissibilità degli investimenti.
- G) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁴ (allegato 2) di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali;
- H) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**⁵ del rappresentante legale dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «**de minimis**» (allegato 5);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁶ del rappresentante legale dell'impresa controllante/controllata dell'impresa richiedente per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato 6);
- J) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** per le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente (allegato 7);
- K) Valutazione di incidenza per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000. Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat
 tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla
 conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

⁴ ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

⁵ ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.

⁶ ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000.



L'autocertificazione di cui ai punti G, H/I, J è da presentare obbligatoriamente.

12.5 SOSTITUZIONE DOMANDA, RICEVIBILITA'

12.5.1 SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito dell'assegnazione del protocollo a quest'ultima. In assenza di assegnazione del protocollo alla nuova domanda, ai fini della conclusione dell'istruttoria resta valida la domanda già presentata.

12.5.2 RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 241/1990.

Il Responsabile di Operazione comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

13. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Operazione istituisce con apposito atto un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli UTR e dal Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio. I Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli UTR e il Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio individuano, nell'ambito delle proprie strutture, i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Operazione.

13.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Il Responsabile di Operazione, effettuate le verifiche di **ricevibilità** delle domande, trasmette agli UTR/Provincia di Sondrio gli elenchi delle domande per la verifica della completezza della documentazione e l'istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio verificano la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4 ed il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4.

L'assenza di uno dei documenti di cui al paragrafo 12.4 o il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria. Gli UTR/Provincia di Sondrio comunicano l'esito delle verifiche al Responsabile di Operazione che, direttamente o avvalendosi degli UTR/Provincia di Sondrio, comunica ai richiedenti, tramite PEC, la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

13.2 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'istruttoria della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e attività amministrative e tecniche che comprendono:

- la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese⁷ della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto⁸ e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo 10.1;
- la determinazione della percentuale di contributo in riferimento alla "localizzazione della totalità degli interventi oggetto di contributo (opere e impianti)", così come specificato al paragrafo 8.2.

⁷ la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa;

⁸ per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, abbattuti del 20% o, in alternativa, il prezziario regionale delle Opere Pubbliche o il prezziario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del 20%, indicando l'anno di riferimento.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Responsabile di Operazione direttamente o per il tramite dell'UTR/Provincia di Sondrio chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali:

- è disposta la non finanziabilità della domanda se la documentazione richiesta incide sull'ammissibilità della stessa:
- è disposta la decurtazione degli importi relativi agli interventi oggetto della richiesta dell'integrazione se questa non incide sull'ammissibilità della domanda.

Il Responsabile di Operazione o l'UTR/Provincia di Sondrio che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere una visita in situ presso l'azienda agricola del richiedente, per verificare che le caratteristiche dell'azienda stessa coincidano con quanto indicato nella relazione tecnica, di cui alla lettera A del paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dai Dirigenti UTR e la Provincia di Sondrio redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e vistato dai Dirigenti.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi del Gruppo Tecnico, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività:

- redige l'elenco provvisorio delle domande valutate con i relativi punteggi;
- incarica i Dirigenti degli UTR e della Provincia di Sondrio di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio approvato dal Gruppo Tecnico, sottoscritto dagli istruttori e vistato dai Dirigenti.

Il Dirigente UTR/Provincia di Sondrio trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro dieci giorni dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando, tramite PEC, le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, direttamente al Dirigente UTR/Provincia di Sondrio e, per conoscenza, al Responsabile di Operazione.

Se il richiedente presenta osservazioni, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige una proposta di verbale di istruttoria, che tiene conto di tali osservazioni, motivandone il loro accoglimento o non accoglimento.

Il Responsabile di Operazione, tramite il supporto del Gruppo Tecnico, valuta le proposte delle istruttorie e gli esiti conseguenti alle osservazioni pervenute.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

13.3 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro l'**11/11/2019.** I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 33.

14. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Alla scadenza prevista dalle disposizioni attuative per la conclusione delle istruttorie (comprensivo della procedura di riesame), il Gruppo Tecnico verifica tutte le domande e gli esiti delle istruttorie e attraverso la predisposizione di un atto finale, rassegna le proprie valutazioni al Responsabile di Operazione.

Il Responsabile di Operazione, acquisito l'atto finale, predispone e approva il decreto con il quale definisce i seguenti elenchi:

- 1. domande non ammissibili all'istruttoria;
- 2. domande con esito istruttorio negativo;
- 3. domande con esito istruttorio positivo con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Le domande sono ordinate in due elenchi secondo le modalità di cui al paragrafo 5 e secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10.1;



- 4. domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo le modalità indicate al precedente punto 3 con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo concesso evidenziando la quota di cofinanziamento comunitario, dei codici Vercor de minimis, Vercor aiuti, COR e CUP;
- 5. domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il codice CUP viene comunicato al Beneficiario dal Responsabile di Operazione.

15. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Operazione, è:

- pubblicato sul BURL entro il 30/01/2020 e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul portale internet di Regione Lombardia;
- comunicato via PEC ai richiedenti.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

• informazioni relative ai contenuti del bando

Responsabile di Operazione

Lucia Silvestri Lucia_Silvestri@regione.lombardia.it

Tel 02.6765.5756

Referente tecnico

Marina Ragni Marina_Ragni@regione.lombardia.it

Tel.02.6765.2761

Referente tecnico

Laura Vercelloni Laura_Vercelloni@regione.lombardia.it

Tel. 02.6765.2401

• assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate

Numero Verde 800 131 151

sisco. supporto@regione. lombardia. it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Тітого	OPERAZIONE 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"
Di cosa si tratta	Contributi per la valorizzazione dell'attività agrituristica; in particolare attraverso ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Impresa agricola individuale e società agricola di persone, capitali o cooperativa
Dotazione finanziaria	5.000.000,00 di euro, incrementato da altre risorse che si rendessero disponibili
CARATTERE DELL'AGEVOLAZIONE	Sostegno alla multifunzionalità e alla diversificazione dell'attività agricola. Contributo massimo 200.000 € Contributo a fondo perduto in conto capitale per ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati aziendali esistenti da destinare ad uso agrituristico nella percentuale: - del 35% per impresa in zona non svantaggiata - del 45% per impresa condotta da giovane agricoltore - del 45% per impresa in zona svantaggiata

	- del 55% per impresa condotta da giovane agricoltore in zona svantaggiata
REGIME DI AIUTO DI STATO	Regime "de minimis"
Procedure di selezione	L'istruttoria delle domande è di competenza del Responsabile di Operazione, che si avvale del Gruppo Tecnico di cui al paragrafo 11 delle disposizioni attuative, sulla base delle attività svolte a livello territoriale dagli UTR e dalla Provincia di Sondrio. Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in due graduatorie decrescenti, redatte sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati al paragrafo 10.1, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 5 delle disposizioni attuative. L'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine: requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica localizzazione dell'intervento caratteristiche del richiedente e dell'azienda
DATA DI APERTURA	15/04/2019
DATA DI CHIUSURA	ore 12.00 del 03/06/2019
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel sistema informatico delle conoscenze della Regione Lombardia (Sisco) entro le ore 12.00 del 03/06/2019 previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato allegando la documentazione di cui al paragrafo 12.4 delle disposizioni attuative
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda Numero Verde 800 131 151 sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni e segnalazioni relative al bando Responsabile di Operazione Lucia Silvestri Lucia_Silvestri@regione.lombardia.it Tel. 02.67655756 Referente tecnico Marina Ragni Marina_Ragni@regione.lombardia.it Tel. 02.67652761 Laura Vercelloni Laura_Vercelloni@regione.lombardia.it Tel. 02.67652401

Nota: La presente scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

16. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre **24 mesi** dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo **14**.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e sono conformi all'oggetto progettuale. La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

17. PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può usufruire di una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. Per le sole domande presentate da aziende delle zone svantaggiate di montagna, la proroga può avere durata massima di dodici mesi, in considerazione delle sfavorevoli condizioni pedoclimatiche.



La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Pertanto, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta deve essere indirizzata all' UTR/Provincia di Sondrio che, istruita la richiesta, formula una proposta al Responsabile di Operazione.

Le richieste arrivate oltre il termine fissato per la realizzazione degli investimenti non possono essere autorizzate.

Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi, con nota scritta, ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario e UTR/Provincia di Sondrio.

18. VARIANTI

18. 1. DEFINIZIONE DI VARIANTE

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore
- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino l'emissione di un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi.

Non sono in ogni caso da considerare nuovi titoli abilitativi quelli che:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;
- non configurano una variazione essenziale a quanto previsto;

a condizione che le sopra citate fattispecie siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

18.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata da UTR/Provincia di Sondrio. Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, deve inoltrare, tramite Sis.Co. all'UTR/Provincia di Sondrio, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato, corredata dalla documentazione e dagli elaborati di cui al paragrafo 12.4 debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta:
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo;

L'UTR/Provincia di Sondrio verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito al Responsabile di Operazione.

Il Responsabile di Operazione, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico, valuta l'uniforme applicazione di autorizzazioni alla variante.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

18.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve presentare, tramite Sis.Co., all'UTR/Provincia di Sondrio un'apposita domanda di variante con le modalità di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2 corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato, corredata dalla documentazione e dagli elaborati di cui al paragrafo 12.4 debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni, firmato dal richiedente/beneficiario del contributo

La realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi due capoversi del successivo paragrafo 18.4.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

18.4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il responsabile di Operazione ricevuta la domanda di variante incarica l'UTR/Provincia di Sondrio per l'istruttoria della stessa ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è concessa a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie indicate nel progetto esecutivo;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative:
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito nella fase di istruttoria iniziale, che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

L'UTR/Provincia di Sondrio, conclusa l'istruttoria, formula una proposta al Responsabile di Operazione. Quest'ultimo, ricevuta la proposta può concedere o non concedere la variante; se del caso aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di variante e, tramite PEC, ne dà comunicazione al beneficiario. Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile di Operazione si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Nel caso di non autorizzazione della variante l'istruttoria può concludersi con:

- esito positivo con esclusione della variante richiesta;
- esito negativo, nel caso in cui la non autorizzazione della variante richiesta comporti il non raggiungimento degli obiettivi del progetto iniziale; in questo caso si ha la decadenza del contributo concesso.

19. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

19.1 CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

19.2 COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare a SisCo apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- la documentazione attestante la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- la titolarità al subentro;
- l'impegno a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.



Il Responsabile di operazione, che può avvalersi dell'UTR/Provincia di Sondrio, valuta la richiesta del subentrante e attiva/non attiva in SisCo una specifica autorizzazione per la presentazione della nuova domanda. L'esito della valutazione può comportare:

- 1) la non autorizzazione al subentro;
- 2) l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o del contributo spettante e/o della percentuale di finanziamento. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- 3) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Operazione, comunica l'autorizzazione/non autorizzazione al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante. Nel caso di autorizzazione al subentro informa l'UTR/provincia di Sondrio.

Il subentrante deve presentare a SisCo la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2 e 12.3.

Il Responsabile di Operazione sempre tramite le Amministrazioni competenti, provvede all'istruttoria della domanda e aggiorna il provvedimento di concessione del finanziamento tramite PEC e ne dà comunicazione al nuovo beneficiario.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari sono riportate nel presente avviso.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'Organismo Pagatore Regionale con Decreto n. 8492 del 11/06/2018 e Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'operazione 6.4.01 «sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche», approvato con Decreto N. 13635 Del 26/09/2018.

20. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Le erogazioni dei contributi sono regolate dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore Regionale. Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su SisCo, può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- 1. anticipo,
- 2. stato avanzamento lavori (SAL),
- 3 saldo

L'anticipo e lo stato di avanzamento lavori sono alternativi; i beneficiari che non hanno richiesto o ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

I pagamenti sono disposti dall'Organismo Pagatore Regionale, che per l'istruttoria delle domande di anticipo, SAL e saldo si avvale dell'UTR/Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 1306/2013.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori dell'UTR/Provincia di Sondrio che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi 20.1, 20.2, 20.3 e 21 redigono e sottoscrivono la relazione dei controlli e le relative chek list, controfirmate dai Dirigenti responsabili.

L'UTR/Provincia di Sondrio invia la relazione dei controlli ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività e redige e sottoscrive una proposta di relazione dei controlli, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento, tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli UTR e la Provincia di Sondrio verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione validità del documento di regolarità contributiva Durc⁹, e, ove previsto, regolarità della documentazione antimafia^{10.}

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera il contributo ammissibile a seguito dell'esame della domanda di oltre il 10%, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

20.1 EROGAZIONE DELL'ANTICIPO

Il beneficiario può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale, a fronte dell'accensione di **idonea garanzia fideiussoria,** l'erogazione di un anticipo, pari al **50%** dell'importo del contributo concesso.

Il pagamento è disposto dall'Organismo Pagatore Regionale che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SisCo agli uffici dell'Amministrazione competente, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 25, contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- 2. dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente;
- nel caso di opere edili (strutture), certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 1) o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige la relazione dei controlli e le relative chek list, controfirmate dai Dirigenti responsabili

L'UTR/Provincia di Sondrio invia la relazione dei controlli ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione dei controlli motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

20.2 EROGAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari che non hanno ottenuto l'anticipo possono chiedere il pagamento di un solo stato di avanzamento lavori (SAL)

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SisCo, agli uffici dell'UTR/Provincia di Sondrio, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

⁹ Il documento di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, il contributo non sarà erogato, ma verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi solo dopo l'iscrizione nel Registro debitori (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

¹⁰ Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse deve essere rispettato quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni in materia di documentazione antimafia. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

fatture relative agli investimenti realizzati accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono essere indicati "PSR 2014/20 Operazione 6.4.01 domanda di aiuto n......" Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR – 2014/2020 Operazione 6.4.01". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);

- 243 -

- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento. A tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;
- 3. computo metrico dello stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere.

L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, tramite sopralluogo nel centro aziendale ove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'importo della spesa ammessa già sostenuta sia compreso tra il 30% e il 90% dell'importo degli investimenti ammessi in sede di istruttoria;
- le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione sia conforme ai sopra richiamati punti 1), 2) e 3).

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige la relazione dei controlli e le relative chek list, controfirmate dai Dirigenti responsabili

L'UTR/Provincia di Sondrio comunica tramite SisCo, la relazione dei controlli ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione dei controlli motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

20.3 EROGAZIONE DEL SALDO

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il pagamento è disposto dall'OPR che si avvale per l'istruttoria degli UTR e della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SisCo, l'UTR/Provincia di Sondrio, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- 1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, compilata secondo il modello Allegato n. 4 alle presenti disposizioni attuative;
- fatture pagate relative agli investimenti realizzati, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta
 fornitrice con l'indicazione del codice CUP del progetto ammesso a contributo. Le fatture devono essere registrate
 in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR Operazione 6.4.01". L'inserimento del
 codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
- 3. tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo, oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento. A tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante;

- 4. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
- 5. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
- 6. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
- segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'attività agrituristica ai sensi dell'art. 154 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" presentata al Comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività agrituristica, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
- 8. per l'attività sociale è necessaria l'iscrizione al registro regionale delle fattorie Sociali di cui alla L.R. 35/17;
- 9. dichiarazione rilasciata dal Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili;
- 10. relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- 11. relazione tecnica finale redatta dal beneficiario relativa agli investimenti realizzati oggetto di finanziamento che evidenzi le modifiche apportate rispetto al progetto finanziato;
- 12. dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
- 13. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 23, lettera b).

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

21. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'istruttoria implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ"). L'istruttoria deve verificare che:

- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- sia presentata la documentazione di cui al paragrafo 20.3;
- gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale.

Al termine della verifica il funzionario istruttore redige la relazione dei controlli e le relative chek list, controfirmate dai Dirigenti responsabili

L'UTR/Provincia di Sondrio invia la relazione dei controlli ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di comunicazione possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute e redige e sottoscrive una proposta di relazione dei controlli motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

22. CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito dagli UTR e della Provincia di Sondrio, sulla base dell'analisi del rischio definita dall'Organismo Pagatore Regionale, prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Il controllo in loco deve essere eseguito da un funzionario che non abbia partecipato ai controlli amministrativi (istruttorie della domanda di sostegno e della domanda di pagamento) sulla stessa Operazione, include le verifiche di cui al precedente paragrafo 21 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti, delle condizioni di ammissibilità e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della



presentazione della domanda di aiuto. Le verifiche di cui al paragrafo 24 sono previste per le aziende estratte a controllo da parte dell'ATS (Agenzia Tutela Salute).

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando. Al termine del controllo in loco il funzionario incaricato redige e sottoscrive la relazione del controllo, controfirmata dal Dirigente responsabile.

23. FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell' Organismo Pagatore Regionale; in questo caso la fidejussione è redatta come da modello in allegato 8;
- b) altri casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce il modello e la durata della garanzia fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere contratta con un istituto di credito o assicurativo. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'UTR/Provincia di Sondrio, dall'Organismo Pagatore Regionale, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario. L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

24. CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'UTR/Provincia di Sondrio trasmette alla ATS (Agenzia Tutela Salute) l'elenco delle domande di contributo finanziate. L' ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008). L' ATS inoltra all'UTR/Provincia di Sondrio l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo.

25. CONTROLLI EX POST

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato.

Nel periodo "ex post" l'Organismo Pagatore Regionale tramite l'UTR/Provincia di Sondrio effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che l'investimento finanziato non subisca, nei dieci anni successivi alla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo nel caso di opere e impianti fissi e nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo nel caso di dotazioni, modifiche sostanziali che:
 - ne alterino la destinazione agrituristica e la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati;
 - ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione dell'impresa o della società agricola beneficiaria;
- b) verificare l'effettività e corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi o restituzioni. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la relazione e la check-list di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

26. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- 1. perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4;
- mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 16, fatte salve le possibilità di proroga di indicate al paragrafo 17;
- in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli investimenti non realizzati non superi il 30% della spesa ammessa a finanziamento. Gli interventi conformi a quelli ammessi a

finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento non sono considerati ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto;

- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 28.1;
- 6. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- 7. non veridicità delle dichiarazioni presentate^{11/12};
- 8. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 25.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 28.2.

27. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente si riscontra nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento il procedimento viene avviato dal Responsabile dell'Operazione, mentre se viene accertato con la domanda di pagamento o successivamente la competenza è dell'Organismo Pagatore Regionale.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile dell'Operazione o l'Organismo Pagatore Regionale che si avvale degli UTR/Provincia di Sondrio nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione, e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

28. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute.

28.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e l'utilizzo degli investimenti finanziati per l'esercizio dell'attività agrituristica oggetto del finanziamento. Nel caso di:
 - opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
 - dotazioni (macchine, attrezzature, impianti mobili e semi mobili), per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.
- c) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;

¹¹ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹² Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.



- d) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate, con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.3;
- f) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.3, nei termini stabiliti.

28.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale definita dal decreto n. 1867 del 18 gennaio 2018.

Gli impegni accessori sono:

- a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS (Agenzia Tutela Salute) a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 24; la verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
- c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.3.

29. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013,

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1. rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2. ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- 3. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- 4. proroghe ulteriori rispetto alla unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesta a SisCo allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- a) del responsabile di Operazione nel caso di domanda di aiuto;
- b) dell'Organismo Pagatore Regionale nel caso di domanda di pagamento.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento della cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

30. ERRORI PALESI

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

• gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;

• gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite Sis.Co.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione nel caso di domanda di aiuto.
- dall'Organismo Pagatore Regionale nel caso di domande di pagamento.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

In entrambi i casi, la domanda di correzione di errore palese deve essere presentata con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 12.2 e 12.4 o 20.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

31. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al Responsabile di Operazione, mediante PEC. La rinuncia totale al contributo o alla realizzazione del progetto può essere comunicata dal beneficiario, in alternativa alla PEC, tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co.

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata tramite Sis.Co entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'Amministrazione competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco o ex post.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

32. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

32.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente: numero di aziende agricole finanziate.

32.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

33. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato attivare i rimedi amministrativi/giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente, come di seguito indicati.



33.1 RIMEDI AMMINISTRATIVI

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

o in alternativa

33.2 RIMEDI GIURISDIZIONALI

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione. Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

34. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato da OPR per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

35. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Igs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Igs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 9.

36. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono–programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Data inizio periodo di presentazione, tramite SisCo, delle domande	Lunedì 15 aprile 2019
Data fine periodo di presentazione, tramite SisCo, delle domande	Lunedì 3 giugno 2019 ore 12,00
Termine per invio alla Regione dei verbali di istruttoria delle domande; entro tale data devono essere concluse le istruttorie, compresi i riesami	Entro 11 novembre 2019
Data di pubblicazione dell'atto con cui la Regione finanzia le domande	Entro 30 gennaio 2020
Termine per la realizzazione degli interventi	24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell'atto con cui la Regione finanzia le domande

ALLEGATO 1 – RELAZIONE TECNICA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI PROPOSTI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

1. L'AZIENDA AGRICOLA E L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

- l'attività agricola e la connessione con i servizi agrituristici;
- il mercato di riferimento, la principale clientela servita e i canali promozionali utilizzati.

Indicare, in caso di servizio di somministrazione di pasti e bevande la quota di prodotti propri e il canale di approvvigionamento della quota di prodotti provenienti dal territorio (v. art. 157 L.R. 31/2008).

- 2. DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI RICHIESTI E LORO CORRELAZIONE CON LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL CERTIFICATO DI CONNESSIONE.
- 3. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI RICHIESTI IN RELAZIONE AI CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL PRECEDENTE PARAGRAFO 10.1.
- 4. PREVISIONE DI SPESA E DESCRIZIONE E DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI A NETTO DELL'IVA (€)		I INTERVENTI AL
	Anno 1	Anno 2	Totale
Costo complessivo			

N.B.: per "Anno 1" si intende il primo anno di realizzazione dell'investimento.

5. DESCRIZIONE DELLE DIVERSE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE	IMPORTO SPESA PREVISTA DEGLI INTERVENTI AL NETTO DELL'IVA (€)				
	Finanziamento comunitario	Risorse proprie	Ricorso al credito	Altro	Totale

Luogo,	
	Firma del dichiarante
data,	

ALLEGATO 2 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE	
	Alla Regione Lombardia
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma alla realizzazione e allo sviluppo di attività a	na di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.4.01 "Sostegno à agrituristiche".
	TUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' . 28 dicembre 2000 n. 445)
II/la sottoscritto/a	nato/a a
Provincia il/ residente	e nel Comune diProvincia
via	
Codice fiscale, in q	qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società , Codice
fiscale, con	riferimento alla domanda di contributo n.
	za di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,
	zioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate za dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.
DI	DICHIARA
di: avere non avere richiesto un contributo per la realizzazione degli in con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma	i interventi finalizzati allo sviluppo di attività agrituristiche anche na di Sviluppo Rurale 2014-2020.
personali contenuti nella presente dichiarazione saran nell'ambito del procedimento per il quale la presente dici	Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati Inno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ichiarazione viene resa.
Luogo,	
data	Firma del dichiarante
data,	



ALLEGATO 3 – VARIANTI, di cui al paragrafo 18

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice SISCO	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finan	ziato			
Contributo]	

Luogo,	
data,	Firma del dichiarante

data, _____



ALLEGATO 4 - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICHIESTA DI SALDO, di cui a paragrafo 20.3
Alla Regione Lombardia
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.4.03 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche".
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
II/la sottoscritto/a nato/a a
Provincia il/ residente nel Comune di
Provinciavia,
Codice fiscale, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
fiscale, con riferimento alla domanda di contributo n presentata il//, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizion attuative in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA
di non avere percepito un contributo finalizzato allo sviluppo di attività agrituristiche attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dat personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo,

Firma del dichiarante

ALLEGATO 5 – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS	
	Alla Regione Lombardia
	Alla Regione Lombardia

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS' (ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)

II/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente							
Il Titolare / legale	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.	
rappresentante dell'impresa							
	Comune di residenza CAP		Via		n.	Prov.	

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso Titolo:		Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR		

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo



• Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

• Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 5);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa
☐ che l'impresa non è controllata né controlla , direttamente o indirettamente ¹³ , altre imprese.
□ che l'impresa controlla , anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 6:

Anagrafica impresa controllata							
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica				
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.		
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA					

🗆 che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia
per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 6:

¹³ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 5bis sez. A)

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'imp	resa che esercita il controllo sul	la richiedente				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	САР	Via		n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				
Sezione B - Rispetto d	del massimale					
che l'esercizio finanzi	iario (anno fiscale) dell'impresa r	appresentata i	nizia il/ e teri	mina il	//.	;
□ 2.1 - che all'impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ¹⁴ ;						
□ 2.2 - che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ¹⁵ .						

 ¹⁴ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 5bis, Sez. B)
 ¹⁵ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 5 bis Sez. B)



(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo	Provvedimento di concessione	Reg. UE 'de	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto	
	'de minimis'		che prevede l'agevolazione	e data	minimis'16	Concesso	Effettivo ¹⁷	merci su strada per conto terzi	
1									
2									
3									
	TOTALE								

Sezione	c _	settori	in	cui	onera	l'imi	nresa
Sezione	с –	Setton	111	cui	Opera	1 11111	טו כטמ

\square che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
□ che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
□ che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.
Luogo,
data,
Firma del dichiarante

¹⁶ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

¹⁷ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 5bis Sez.B).

ALLEGATO 5bis – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Esempio calcolo importo "de minimis" nel triennio

	Anno	Anno	Anno	Contributo	Calcolo importi	Anno concessione
	concessione	concessione	concessione	richiesto	richiesti e	2019 (Esercizio
	2016	2017	2018	nel 2019	concessi in	finanziario n)
	(Esercizio	(Esercizio	(Esercizio	(Esercizio	regime <i>de</i>	Contributo
	finanziario	finanziario	finanziario	finanziario	<i>minimis,</i> nel	ammissibile in
	n - 3)	n - 2)	n - 1)	n)	triennio	regime de minimis
Contributo	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000
concesso in	50.000	50.000	0	150.000	200.000	150.000
regime de minimis (€)	0	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000
111111111111111111111111111111111111111	0	50.000	150.000	200.000	400.000	0
	0	50.000	0	160.000	210.000	150.000 ricalcolato*

^{*}Si evidenzia che se con la nuova concessione fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto all'importo in eccedenza.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;



d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

· Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (art. 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
 acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato
 subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e
 commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000€, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.

ALLEGATO 6 - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

II/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica										
Il Titolare / legale	Nome e cognome	nato/a il	nel Comune di		Prov.					
rappresentante dell'impresa										
	Comune di residenza CAP \		Via		n.	Prov.				

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa									
Impresa	Denominazione/Ragione social	Forma giuridica							
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	Prov.			
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			•				
CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente									

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale
- Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA¹⁸

1.1 - che all'impresa rappresentata	ION È STATO CONCESSO	nell'esercizio	finanziario	corrente e ne	ei due	esercizi
finanziari precedenti alcun aiuto 'de min	imis'.					

□ 2.2 - che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato	Ente	Riferimento normativo/ amministrativo	Provvedimento di concessione e	Reg. UE	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto
	concesso il 'de minimis'	concedente	che prevede l'agevolazione	data	minimis ^{/19}	Concesso	Effettivo ²⁰	merci su strada per conto terzi
1								
2								
3								
то	TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo,	
	Firma del dichiarante
data,	

 $^{^{18}}$ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

¹⁹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

²⁰ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)



ALLEGAT	O 7 - DIC	HIARAZIONE SOSTITUTIVA F	'ER LA CONCESSIONE D	DI AIUTI DI STATO	
II sottos	scritto				
		(Nome Cognome)			
nato/a a	a			il/	/
		(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)
resident	te in	(0)	()	(1) (1) (1)	
		(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)
in qualità	ı di:				
☐ legal	e rappres	sentante della società			
		(Ragione sociale)			
_		, ,			
☐ titola	are dell'in	mpresa			
		(Denominazione)			
con sede	e in:		()		
		(Comune)	(Provincia) (Via, Piazza, ecc.)	(Numero)
		(comune)	(Frovincia) (via, i iazza, ecc.,	(Numero)
Tel.			C.F./P.IVA:		
		ficazione, sotto la propria ro daci e forma atti falsi, ai sens			
			DICHIARA		
an no	nministra ormativa :	ntrare tra le imprese che si izione controllata, di concor statale vigente; re ricevuto altri "aiuti di Stat	dato preventivo o in q	qualsiasi altra situazione	equivalente secondo la
dii	retta a va	llere sullo stesso progetto di	cui si chiede il finanzia	mento;	
a v co e s	valere sul ome da elo si impegn	evuto altri "aiuti di Stato" o e llo stesso progetto di cui si c enco seguente e di cui è in gr la ad aggiornare ogni eventua li cui al presente bando.	hiede il finanziamento rado di produrre, se ricl	che riguardano i seguen hiesto, la documentazior	ti costi e relativi importi ne giustificativa di spesa,

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:



Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
		€,	//
		€,	//
		€,	//

SI IMPEGNA

a ripresentare	la presente	dichiarazione	qualora ir	ntervengano	variazioni	rispetto a	quanto	dichiarato	con I	a presen	te
dichiarazione i	n occasione	di ogni succes	siva eroga	azione							

Luogo,	
data	Firma del dichiarante
data,	



ALLEGATO 8 – SCHEMA DI FIDEJUSSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

- 265 -

OPERAZIONE 6.4.01 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"

All'Organismo Pagatore Regionale Regione Lombardia Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 MILANO

Fideiussione n Luogo e dai	ta	
P R E M E S S O		
Che il Signor/ o la Signora	nato/a a	il
C.F. con residenza in	via	In qualità di legale
rappresentante della Società/Ditta	con sede legale in	
via, Cod. Fiscale	P.IVA	iscritta nel
registro delle imprese diContraente)	al numero Rea	(di seguito indicato
corrispondente al 50% del contributo co all'operazione prevista dal Progra b) che detto pagamento relativo all'A costituzione di una cauzione per un in dell'Anticipazione richiesta, a garanzia d non aveva titolo a richiederne il pagame c) che qualora risulti accertata dagli O giudiziaria l'insussistenza totale o parzia Lombardia, ai sensi delle disposizioni di d deve procedere all'immediato incamera	Anticipazione sul contributo conces nporto complessivo di euro ell'eventuale restituzione dell'impor ento in tutto o in parte; organi di controllo, da Amministrazi ale del diritto al contributo, l'Organ cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e	della Regione Lombardia; sso è condizionato alla preventiva(in cifra e in lettere) pari al 100% to erogato ove risultasse che la Ditta oni pubbliche o da corpi di Polizia ismo Pagatore Regionale – Regione successive modifiche e integrazioni,
CIÒ PREMESSO		
La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca con sede legale in		
Via/localitàis seguito indicata Fideiussore), nella persona nato a	a del legale rappresentante pro	tempore / procuratore speciale
dichiara di costituirsi, come in effetti si costitu Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di se per l'adempimento dell'obbligazione di restit premessa, automaticamente aumentate degli i e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed o secondo le condizioni oltre specificate, fino a co lettere).	guito indicato OPR) dichiarandosi co cuzione delle somme anticipate ero nteressi legali decorrenti nel periodo neri di qualsiasi natura sopportati d	on il Contraente solidalmente tenuto ogate secondo quanto descritto in o compreso fra la data di erogazione lal OPR in dipendenza del recupero,

- 1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 2. Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
- 3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
- 4. La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento (1) e pertanto fino al maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR (2).
- 5. Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società. 6. In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE IL FIDEJUSSORE Timbro e firma Timbro e firma

⁽¹⁾ Riportare la data indicata nella comunicazione formale di ammissione a finanziamento inviata dall'amministrazione delegata competente alla gestione dell'operazione interessata. Nel caso di operazione con durata temporale predefinita e ove la data non fosse indicata nella comunicazione di ammissione a finanziamento riportare la data corrispondente alla durata massima prevista dalla specifica operazione. (2) In alternativa è possibile prevedere l'automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.



ALLEGATO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività;

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata **agricoltura@pec.regione.lombardia.it** oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.